



Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara

Commissione reati economici e confische

Presidente Dott. Luca Cosentino

Esposizione della ricerca svolta sui poteri investigativi del Curatore nel Codice della Crisi

a cura dei componenti della Commissione

Nicola Basilico, Francesco Callocchia, Nicola Campanile, Annalisa Giannantonio, Carla De Dominicis, Luca De Gennaro,
Natascia De Luca, Elena Follador, Claudia Mariani, Raffaele Pietrangelo, Sergio Salvatori, Carlo Sorgi

Nelle pagine seguenti sono raccolti i contributi dell'attività di ricerca svolta dai colleghi della *Commissione reati economici e confische* dell'Odcec di Pescara relativamente ai nuovi poteri investigativi in capo Curatore nel Codice della Crisi. Sono state necessariamente apportate limature delle singole elaborazioni al fine di evitare possibili sovrapposizioni tenuto conto della suddivisione degli argomenti attribuiti a ciascun collega che ha curato, congiuntamente o autonomamente, i singoli paragrafi.

Le inedite potenzialità di indagine in capo al professionista nominato Curatore della procedura di liquidazione giudiziale possono avere significativi sviluppi sia nell'ambito delle azioni civili finalizzate alla tutela degli interessi della massa sia per il riflesso penale derivante dalla stesura delle relazioni destinate al magistrato inquirente. Con riferimento a tale ultimo profilo, si segnala l'esigenza di contemperamento delle attività investigative tecnico-contabili e finanziarie con il rischio di eccessi nella rappresentazione di condotte la cui interpretazione potrebbe rivelarsi diversa rispetto al disvalore apparso da un primo esame sommario del quadro contabile e documentale, tenuto conto della tempistica dettata dal comma I, art. 130 CCII; parallelamente, si palesa la presa d'atto, da parte del Curatore, dei nuovi potenziati strumenti di cui disporre per fungere da catalizzatore nel perseguimento dei fini di giustizia da parte dell'A.G., avendo consapevolezza del proprio ruolo e delle importanti conseguenze che comporta ciò che scrive.

Il Presidente della Commissione Reati economici e confische

Dott. Luca Cosentino

I nuovi strumenti di indagine del curatore

A cura di Luca De Gennaro e Nicola Campanile

Ai sensi dell'art. 49 CCII il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. Con la prefata sentenza il tribunale autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, **ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni**, prevedendo la possibilità di acquisire l'elenco anagrafico di clienti e fornitori, ovvero di tutti i soggetti passivi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto che hanno effettuato operazioni, rilevanti ai fini di tale imposta, con il soggetto nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

La trasmissione delle "Comunicazioni Dati Fatture" emesse e ricevute è un obbligo introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016. La comunicazione dati fatture emesse e ricevute è un adempimento conosciuto inizialmente come spesometro e disciplinato dal Decreto Legge 78/2010, modificato con decreto legge 193 del 2016. Si tratta di uno strumento (in realtà ormai residuale nella forma dell'esterometro, che è stato superato anch'esso, che obbligava i soggetti passivi Iva a comunicare telematicamente i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate. Lo spesometro è stato superato con l'introduzione in Italia della fatturazione elettronica obbligatoria ed è quindi stato trasformato in esterometro con obbligo solo a carico di soggetti Iva, residenti e stabiliti, che effettuano operazioni transfrontaliere, o semplicemente effettuano operazioni con soggetti che si trovano fuori dall'Italia. Anche l'esterometro è stato superato, infatti l'articolo 1 comma 1103 del decreto legge 178 del 2020, prevedeva lo scambio tramite Sdl (Sistema di Interscambio) delle fatture transfrontaliere dal 1° gennaio 2022. Con un emendamento contenuto nel decreto fiscale 146 del 2021 il termine è stato prorogato al 1° luglio 2022. Di conseguenza l'esterometro è stato in vigore fino al 30 giugno 2022. Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno comunicati esclusivamente attraverso il sistema di interscambio e con il formato XML.

Per quanto sopra, lo strumento necessario per l'espletamento delle funzioni di indagini del Curatore ai fini della ricostruzione del patrimonio, quando si è nella situazione in cui il fallito non provvede alla consegna della documentazione contabile per la ricostruzione dell'attivo e della verifica del passivo, potrebbe essere percorribile mediante l'accesso al cassetto fiscale della società o imprenditore individuale nella sezione "Fatture e Corrispettivi". In quest'ultima sezione sono presenti tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute del soggetto passivo. La fattura elettronica, a partire dal 6 giugno 2014, è diventata obbligatoria per le operazioni commerciali con le Pubbliche amministrazioni centrali ed è stata estesa anche per quelle locali a partire dal 2015. Dal 1° gennaio 2019 è stata estesa anche tra privati, ha interessato tutti i contribuenti, ad eccezione di alcune tipologie di attività, e quindi tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

Sempre con le con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il curatore nella sentenza di apertura delle

liquidazione giudiziale è autorizzato ad **acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice**, permettendo allo stesso di acquisire le schede contabili dei terzi, fornitori o clienti, relativamente ai rapporti con l'impresa debitrice (mastrini e partitari); tale strumento di indagine risulta quello più invasivo verso i terzi privati, in proposito non si fa alcun riferimento alla possibilità di richiesta di altra documentazione quali fatture.

Quando il curatore non dispone delle scritture contabili o esse sono incomplete o non attendibili, l'acquisizione degli estratti conto relativi ai rapporti con le banche ed altri intermediari finanziari, dell'elenco degli atti registrati, degli elenchi di clienti e fornitori, unitamente all'esame delle domande d'insinuazione al passivo e di rivendica e dell'inventario, lo pongono nella condizione di ricostruire gran parte delle operazioni di gestione della società consentendogli anzitutto d'individuare ed analizzare le movimentazioni finanziarie e le entrate e le uscite di beni e di verificare la coerenza tra esse e i movimenti finanziari. Si tratta - quindi - di informazioni decisive per la redazione di una completa relazione sulle cause del dissesto e sulle responsabilità.

In questa prospettiva, a fronte della frequenza della sottrazione delle scritture contabili, in varie realtà si sono definiti dei protocolli che prevedono che la procura della Repubblica comunichi al curatore fallimentare a seguito della dichiarazione del fallimento l'elenco dei rapporti finanziari, che si estrae dalla relativa banca dati, in modo che il curatore possa conoscere immediatamente tutte le banche ed altri intermediari finanziari con cui la società intratteneva rapporti e richiedere la trasmissione degli estratti conto fino a dieci anni prima. Il curatore ha diritto alla consegna di tali documenti in quanto nuovo rappresentante dell'impresa fallita, ma tale diritto è pregiudicato laddove non disponga dell'elenco in questione. In modo analogo i protocolli prevedono la comunicazione dell'elenco degli atti registrati che si estraggono dall'anagrafe tributaria. Per la procura della Repubblica questa attività cooperativa con il curatore, che non presenta i caratteri dell'attività d'indagine, è giustificata dalla sua funzionalità alla redazione della relazione di cui il pubblico ministero, oltre che il tribunale, è destinatario. In protocolli più articolati si è altresì previsto che siano comunicati su richiesta del curatore, se risultanti nelle banche dati della guardia di finanza, gli elenchi dei fornitori e dei clienti dell'impresa fallita, dati di cui egli dovrebbe disporre tramite le scritture contabili sottratte.

Gli elenchi dei fornitori e dei clienti consentono di richiedere a questi soggetti le schede contabili relative ai rapporti con la fallita e quindi, sostanzialmente, di ricostruire gli acquisti e le vendite e di verificarne la corrispondenza con le movimentazioni dei conti bancari.

Si è previsto inoltre che su richiesta del curatore l'ufficio gli fornisce, se risultanti nelle banche dati della Guardia di finanza, gli elenchi dei fornitori e dei clienti dell'impresa fallita, dati di cui egli dovrebbe disporre tramite le scritture contabili sottratte. Gli elenchi dei fornitori e dei clienti consentono di richiedere a questi soggetti le schede contabili relative ai rapporti con la fallita e quindi, sostanzialmente, di ricostruire gli acquisti e le vendite e di verificarne la corrispondenza con le movimentazioni dei conti bancari.

Con l'acquisizione degli estratti conto relativi ai rapporti con le banche ed altri intermediari finanziari, dell'elenco degli atti registrati, degli elenchi di clienti e fornitori, unitamente all'esame delle domande d'insinuazione al passivo e di rivendica e dell'inventario ed eventualmente chiedendo a clienti e fornitori le relative schede contabili intestate alla fallita (il codice della crisi ora riconosce al curatore questo diritto nei confronti di clienti e fornitori) il curatore viene a trovarsi nella

condizione di ricostruire gran parte delle operazioni di gestione della società potendo anzitutto individuare ed analizzare le movimentazioni finanziarie e le entrate e le uscite di beni e di verificare la coerenza tra esse e i movimenti finanziari. Si tratta chiaramente di informazioni decisive per la redazione di una completa relazione sulle cause del dissesto e sulle responsabilità. Anche in futuro risulterà funzionale all'attività propria delle procure della Repubblica che esse tramite forme di cooperazione come quelle previste nei protocolli vigenti assicurino al curatore una modalità di accesso particolarmente rapida a tali banche dati in alternativa alle modalità di accesso previste ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. Buona prassi seguita da molti degli uffici di procura che hanno siglato protocolli è quella che il PM, subito dopo la sentenza che dispone l'apertura della procedura, metta a disposizione del curatore informazioni essenziali per ricostruire il patrimonio dell'impresa insolvente e in particolare: anagrafe dei rapporti bancari, atti registrati ed elenco clienti-fornitori, essenziali per consentire al curatore di ricostruire la vita economica dell'impresa negli anni antecedenti il dissesto.

Le relazioni ed i rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 CCII

A cura di Natascia De Luca e Nicola Basilico

L'art. 130 comma 1 c.c.i.i., di fatto, sostituisce l'ormai ben noto art. 33 L.F.1 (R.D. 267/42), così come emerge anche dal tenore letterale della disposizione normativa riportata a seguire:

“1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società...omissis...”.

Di fatto, le due disposizioni, al di là del diverso termine previsto per la redazione dell'informativa, impongono al curatore di provvedere alla redazione di una relazione afferente alle cause del fallimento, *rectius* insolvenza, e la responsabilità degli amministratori e degli ulteriori soggetti coinvolti nella gestione dell'azienda e/o incaricati del controllo della stessa.

Pertanto, seppur il contenuto appare il medesimo, nello specifico, l'art. 33 L.F. parlava di relazione particolareggiata da depositare entro il termine di 60 giorni, contro l'informativa da redigersi entro 30 giorni prevista dalla novella di cui all'art. 130 c.c.i.i.

In buona sostanza, questa diversità nelle due disposizioni trova le sue fondamenta nel recepimento, di fatto, di alcune best practices adottate da alcuni uffici giudiziari che prevedevano che il curatore, prima dei termini previsti dall'art. 33 L.F., provvedessero alla redazione di una sommaria e preliminare informativa, utile al Giudice Delegato per acquisire le primarie informazioni sull'azienda fallita ed essere, eventualmente, aggiornato su questioni urgenti.

In tale contesto appare utile anche ricordare che la relazione particolareggiata viene resa, ai sensi del comma 4 dell'art. 130, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

La maggiore celerità imposta oggi al curatore nello svolgimento del proprio incarico si rinviene, altresì, nel secondo comma dell'art. 130 c.c.i.i.2, così come modificato dal c.d. Correttivo adottato dal d.lgs. n. 147/2020, il quale impone di informare, senza indugio, il pubblico ministero in caso di mancato deposito, da parte dell'imprenditore, delle scritture contabili in sede di istruttoria prefallimentare, ovvero di mancata redazione dell'ultimo bilancio entro 30 giorni dalla sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.

¹ *Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale...omissis...*

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società...omissis...”

² *2° comma art. 130 c.c.i.i.: “...omissis...Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione...omissis...”.*

Il contenuto dell'informativa ex art. 130 c. 1 c.c.i.i.

Tornando nel dettaglio del primo comma dell'art. 130 c.c.i.i., il contenuto dell'informativa richiesta al curatore, oltre ai dati dell'azienda, può essere diviso in tre diverse parti:

Accertamenti compiuti;

Cause dell'insolvenza;

Responsabilità del debitore;

il cui contenuto può essere sintetizzato nei termini a seguire.

Accertamenti compiuti

La prima parte dell'informativa rappresenta, di fatto, una mera elencazione delle attività svolte dal curatore a seguito dell'accettazione dell'incarico.

In primis, si tratta delle comunicazioni che il curatore ha trasmesso all'impresa fallita, rectius in liquidazione giudiziale, comunicazioni che possono essere inviate a mezzo posta ordinaria o posta elettronica certificata.

Di tutta evidenza la necessità di segnalare l'impossibilità di contattare l'azienda agli indirizzi, di posta o mail certificata, noti al curatore.

Oltre alle predette formalità, il curatore deve provvedere ad effettuare i diversi accessi presso la sede legale e, ove esistenti, sede secondarie e unità locali, operazioni, anch'essa da relazione nell'informativa ex art. 130 c.c.i.i.

In relazione a tali accessi il curatore, oltre ad allegare il verbale redatto nel corso dello svolgimento delle operazioni, deve dare notizia della possibilità/impossibilità di effettuarli, nonché dello stato dei luoghi, della proprietà dei locali e dell'eventuale presenza di ulteriori persone fisiche e giuridiche, oltre alla "fallita", nei medesimi locali.

Il curatore deve altresì dare notizia dell'acquisizione o meno delle scritture contabili, provvedendo a fornire un elenco dettagliato di quanto reperito e di quanto eventualmente mancate. Ciò appare di particolare utilità anche ai fini dell'accertamento di responsabilità degli amministratori nella mancata tenuta dei registri contabili, ovvero dell'impossibilità di ricostruire le vicende economico patrimoniali dell'azienda. Inoltre, l'analisi della documentazione contabile consente di ricostruire le cause dell'insolvenza, pertanto, più i registri contabili saranno completi, sia nella forma ma, ancor più, nella sostanza, più sarà possibile dettagliare le ragioni che hanno condotto l'azienda alla liquidazione giudiziale.

In tale contesto, il curatore potrebbe, altresì, rivolgersi ad uffici pubblici e privati per meglio ricostruire le vicende aziendali. A mero titolo esemplificativo, il curatore potrebbe richiedere a istituti di credito, agenzia delle entrate, enti previdenziali, uffici del registro, notizie circa l'azienda fallita, dando compiuta relazione nell'informativa in parola.

Ulteriori richieste potrebbero essere inoltrate anche a clienti e fornitori, attraverso le lettere di circolarizzazione.

Ancora, il curatore dovrà relazione sull'audizione dell'ultimo amministratore della ditta in liquidazione giudiziale, ovvero di ulteriori soggetti informati delle circostanze che hanno interessato l'azienda.

Di tutta evidenza la necessità di indicare nella relazione l'irreperibilità del legale rappresentante dell'azienda insolvente, ovvero la mancata collaborazione dello stesso, ciò anche al fine di rilevare eventuali responsabilità a suo carico.

Cause dell'insolvenza

Acquisita tutta la documentazione a disposizione, sia presso l'azienda che in uffici pubblici e privati, il curatore potrà indagare sulle cause dell'insolvenza e darne contezza nell'informativa richiesta dall'art. 130 c.c.i.i., comma 1°.

Nel dettaglio, appare di particolare utilità riepilogare i dati degli ultimi cinque bilanci, con indicazione della composizione del patrimonio aziendale, dei ricavi e costi registrati e dei relativi risultati d'esercizio.

Buona prassi richiede, altresì, lo sviluppo di alcuni indici di bilancio patrimoniali, finanziari ed economici i quali appaiono meglio indicativi delle con-cause dell'insolvenza.

Utile alla finalità di individuare le cause dell'insolvenza è anche una prima verifica della composizione del passivo, ossia quali sono stati i debiti, di natura commerciale o finanziaria (banche, fornitori, dipendenti, erario, ecc...), che hanno maggiormente inciso sulla situazione finanziaria aziendale.

Responsabilità del debitore

Nell'informativa ex art. 130 c.c.i.i. appare necessario, così come previsto anche nella relazione ex art. 33 L.F., evidenziare eventuali condotte del legale rappresentante dell'impresa che possano essere indicative di condotte penalmente rilevanti, ovvero responsabilità dell'organo amministrativo nell'insolvenza aziendale.

In tale parte dell'informativa appare di tutta evidenza che non è necessario indicare condotte derivanti da negligenza o mala gestio prive di uno scopo specifico dell'organo amministrativo di causare il fallimento (rectius l'insolvenza) dell'azienda, bensì tutte le condotte che volontariamente hanno danneggiato il complesso imprenditoriale, minandone la solidità patrimoniale, economica e finanziaria.

Di estrema utilità, al fine di meglio evidenziare gli aspetti di interesse, sono le disposizioni di cui agli artt. 216 e seguenti della L.F., i quali prevedono i reati specifici condotti dall'amministratore dell'azienda che hanno cagionato un danno alla stessa.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano le condotte di maggiore diffusione nell'ambito di procedure fallimentari, ovvero di liquidazione giudiziale, p. e p., dagli art. 216, 217 e 223 L.F.:

- **Carenza documentale**, sia sotto il profilo formale che sostanziale: il curatore è tenuto a segnalare la mancata consegna o tenuta delle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c.. La verifica deve essere duplice, ovvero finalizzata sia alla verifica dell'esistenza e consegna della documentazione contabile, nonché la corretta tenuta della stessa. Nello specifico le scritture contabili devono rappresentare in maniera veritiera e corretta gli accadimenti aziendali, in modo tale da consentire la corretta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ciò anche al fine di individuare le reali cause dell'insolvenza;
- **Operazioni di distrazione o dissipazione del patrimonio aziendale**: l'organo della procedura nell'informativa ex art. 130 c.c.i.i. deve rappresentare tutte le operazioni che palesano condotte che hanno portato ad una riduzione del patrimonio aziendale senza un'adeguata contropartita. A mero titolo esemplificativo, vendite a prezzi non congrui, trasferimenti di fatto dell'azienda, cessione di beni strumentali a valori inferiori a quello reale; dissipazione di beni oggetto di locazione finanziaria, cessioni di diritti e/o brevetti in assenza di corrispettivo o corrispettivo non congruo;
- **Atti dolosi che hanno cagionato il fallimento**: si tratta di tutte quelle operazioni che hanno condotto, o hanno contribuito a condurre, l'azienda al fallimento (rectius insolvenza), quale, a mero titolo esemplificativo, il reiterato mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali e

assistenziali, operazioni straordinarie volte a cagionare le garanzie patrimoniali del ceto creditorio. Anche le politiche di bilancio finalizzate a celare la perdita del patrimonio aziendale rientrano tra le condotte che possono cagionare il dissesto aziendale, ovvero ritardare il fallimento con aggravamento dello stato di insolvenza. In tale ultimo caso ci si colloca nell'ambito della fattispecie di aggravamento del dissesto p. e p. dall'art. 217 L.F;

- **Pagamenti preferenziali:** qualora, l'organo amministrativo, in periodi prossimi alla dichiarazione di insolvenza dell'azienda, ovvero quando la stessa si trovava già in uno stato di dissesto, provvede a pagare alcuni dei propri creditori a discapito di altri, andando a ledere il principio della par condicio creditorum, il curatore deve darne notizia nell'informativa ex art. 130 c.c.i.i..

Svolte tali premesse, si riporta, a seguire, un modello di questionario finalizzato alla redazione dell'informativa richiesta dall'art. 130 c. 1 c.c.i.i.

Modello questionario informativa ex art. 130 comma 1, ccii

Come indicato in premessa, l'art. 130, comma 1, CCI (D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i.), testualmente recita "Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relative alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società".

Come rilevato nelle Linee guida "Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali" del Consiglio Superiore della Magistratura (Delibera di Plenum in data 20.07.2022), <<Si tratta di uno strumento utile perché da un canto offre, sia al giudice delegato sia al pubblico ministero, una prima rappresentazione della natura e delle dimensioni del dissesto, segnatamente facendo comprendere a quest'ultimo se si sia in presenza di un caso in cui occorra procedere immediatamente ad attività investigative autonome senza attendere il deposito della relazione ex art. 33 l.fall. finale e ad adottare iniziative cautelari per impedire una definitiva dispersione delle attività.

Nel contempo essa rappresenta per i curatori meno esperti un prezioso elenco delle attività da compiersi al fine del pervenire in modo progressivo all'agevole redazione di una relazione finale esaustiva, risultando i questionari strutturati sulla base di metodologie operative ampiamente consolidate.

Essa aiuta altresì il giudice delegato nello svolgimento delle funzioni di vigilanza con riferimento proprio a questo compito del curatore fallimentare rispetto al quale sono frequenti gravi criticità.

Il codice della crisi ora espressamente prevede, all'art. 130, co. 1, che "il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti relativi alle cause dell'insolvenza ed alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società" e che essa sia trasmessa "in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero">>.

Appare utile quindi predisporre uno schema di relazione ex art. 130, comma 1, che consenta di standardizzare i flussi informativi che devono essere reperiti dal curatore ed inviati al Giudice delegato e al Pubblico ministero, anche al fine di facilitare la lettura e la comprensione dei dati stessi, con evidenti benefici in termini di comparabilità dei dati delle diverse procedure.

A tal fine, gli scriventi componenti della Commissione di studio Reati economici e confische - ODCEC Pescara, hanno elaborato uno schema strutturato in forma di questionario utilizzando in gran parte quello già in uso presso il Tribunale di Palermo – Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali (adottato il 28.09.2022).

Infine, appare utile evidenziare che le citate Linee Guida del C.S.M. invitano i curatori a compilare compiutamente l'informativa richiesta dal citato comma 1 dell'art. 130, senza omettere

alcuna informazione: <<il curatore deve compilare tutte le parti anche quelle in cui non vi sono elementi da riferire, risultando fondamentale ai fini dell'affidamento sulla completezza delle verifiche compiute dal curatore. Nella relazione redatta non utilizzando uno schema come quello indicato se il curatore nulla riferisce in ordine ad un determinato profilo persiste inevitabilmente il dubbio che la questione non sia stata adeguatamente focalizzata e che quindi il curatore non dia informazioni solo perché non ne ha fatto oggetto di verifica e approfondimento>>.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Ufficio Fallimentare

MODELLO QUESTIONARIO INFORMATIVA ex art. 130 comma 1, CCI

Denominazione dell'impresa:

Numero della procedura:

Data di apertura della procedura:

1. Comunicazione della sentenza da parte del curatore a soggetti a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette all'impresa nei cui confronti è aperta la procedura (sede legale, sede amministrativa, sede secondarie, residenza del legale rappresentante ecc.), con indicazione delle modalità e dell'esito della stessa (pec e/o posta ordinaria).

- effettuata ai seguenti uffici postali:
- non effettuata per le seguenti ragioni:
- ai seguenti domini di posta elettronica certificata:

2. accesso alle sedi dell'impresa:

2.1. accesso alla sede legale:

- effettuato in data:
- non effettuato per le seguenti ragioni:

esito:

- sede in locali di proprietà dell'impresa:
- sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:
- sede presso il seguente studio professionale/società di servizi:
- impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti:
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa:

2.2. accesso all'eventuale sede operativa:

- effettuato in data:
- non effettuato per le seguenti ragioni:

esito:

- sede operativa in locali di proprietà dell'impresa:
- sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti:
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa:

2.3. accesso alle eventuali sedi secondarie:

- effettuato nelle seguenti date:
- non effettuato per le seguenti ragioni:

esito:

- sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale:
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti:
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa:
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali della/delle seguente/seguinti imprese:

3. acquisizione delle scritture contabili e libri sociali:

- effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:

stato documentazione:

- completa:
- non completa:

scritture acquisite:

- Libro giornale aggiornato al
- schede Contabili aggiornate al
- Libro degli inventari aggiornato al
- Libri IVA aggiornati al
- Libro cespiti ammortizzabili aggiornato al
- Libro di contabilità di magazzino aggiornato al
- Libro relative alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al

modalità di acquisizione:

- in formato cartaceo:
- supporto informatico:
- sul seguente cloud:

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti:

- modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:

libri sociali acquisiti:

- libro soci aggiornato al
- libro verbali assemblee aggiornato al
- libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al
- libro verbali collegio sindacale aggiornato al

4. richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti dell'impresa insolvente mediante lettere di circolarizzazione (in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili):

- non effettuata, perchè non necessaria:

- non effettuata, perchè fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti:
- effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti:
- effettuata, ma non ancora trasmessi i documenti richiesti:
- iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste:

5. accesso al cassetto fiscale:

- effettuato non stato effettuato per le seguenti ragioni:

esito:

- sono stati individuati i seguenti documenti: ;
- non sono stati individuati documenti:

6. accesso al cassetto previdenziale

- effettuato non effettuato per le seguenti ragioni:

7. acquisizione copia degli atti registrati:

- effettuata
- non effettuata, perchè non risultano atti registrati;
- non effettuata, perchè non necessaria;
- l'acquisizione sarà effettuata a breve;

8. acquisizione copia della documentazione relativa all'elenco dei rapporti finanziari:

- individuati i soggetti con cui l'impresa ha intrattenuto rapporti;
- non individuati i soggetti con cui l'impresa ha intrattenuto rapporti;

iniziative intraprese o previste per individuare i soggetti con cui l'impresa ha intrattenuto rapporti:

- richiesta accesso alle informazioni ex art.492 bis cpc-155 sexies disp. att. cpc;
- richiesta d'intervento del Pubblico Ministero a seguito di prima notizia di fatto di reato;
- altro:
- acquisita la documentazione relativa al seguente rapporto:

- richiesta la documentazione relativa al seguente rapporto, ma non ancora trasmessa:

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione della documentazione richiesta nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

- effettuato ulteriore sollecito;
- azione giudiziale;
- esposto alla Banca d'Italia;
- segnalazione al Pubblico ministero;
- altro:

9. acquisizione copia della documentazione bancaria:

- individuate le banche con le quali l'impresa ha intrattenuto rapporti;
- non individuate le banche con le quali l'impresa ha intrattenuto rapporti;

iniziative intraprese o previste per individuare le banche con le quali l'impresa ha intrattenuto rapporti:

- richiesta accesso alle informazioni ex art.492 bis cpc-155 sexies disp. att. cpc;*
- richiesta d'intervento del Pubblico ministero a seguito di prima notizia di fatto di reato;*
- altro:*
- rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo periodo (indicare l'arco temporale):*
- richiesti gli estratti conto bancari, ma non ancora trasmessi;*
- richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni, ma non ancora trasmessi;*

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altri documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

- effettuato ulteriore sollecito;*
- azione giudiziale;*
- esposto alia Banca d'Italia;*
- segnalazione al Pubblico ministero;*
- altro:*

10. acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati con relazioni integrative (salvo minor numero di bilanci pubblicati):

- effettuata*
- non ancora effettuata per le seguenti ragioni:*

11. acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori dell'impresa in procedura dell'ultimo biennio in altre imprese:

- effettuata*
- non ancora effettuata per le seguenti ragioni:*

12. informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo:

13. audizione degli amministratori della società insolvente:

- effettuata nei confronti dell'amministratore/liquidatore in carica al momento dell'apertura della procedura;*
- nei confronti del/i precedente/i amministratore/liquidatore;*
- gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati;*
- il tentativo di convocazione ha avuto esito negative, perchè gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;*
- è stato ottemperato l'obbligo del deposito delle scritture contabili;*
- e stata segnalata al pubblico ministero il mancato ottemperamento a detto deposito;*
- in sede di audizione e stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione.*

14. audizione di dipendenti o altre persone informate:

- effettuata*
- non effettuata per le seguenti ragioni:*

15. prime informazioni -anche di carattere indiziario- sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto:

16. acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate:

effettuata

non ancora effettuata per le seguenti ragioni:

17. prime informazioni su società controllate o partecipate dall'impresa nei cui confronti è aperta la procedura e su società controllanti o collegate e sulla struttura dell'eventuale gruppo:

18. informazioni su altre procedure di insolvenza o di composizione della crisi che hanno preceduto la liquidazione giudiziale/il fallimento:

19. informazioni su altre procedure di insolvenza o di crisi con emergano profili di collegamento (con indicazione dell'ufficio giudiziario e dell'eventuale professionista nominato):

20. prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi:

21. prime indicazioni in ordine all'ammontare -allo stato stimabile- del passivo e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (erario ed enti previdenziali, fornitori, banche, dipendenti, altri), anche solo in termini di previsione di prevalenza:

22. prime indicazioni sulla struttura e sul presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con indicazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se oggetto di affitto e del numero dei dipendenti):

23. informazioni sui rapporti pendenti:

24. informazioni sui giudizi pendenti in cui era parte l'impresa insolvente:

25. valutazioni in base a un primo raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi e i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore in ordine alle cause del dissesto:

26. sussistenza di elementi indiziari - o comunque di circostanze di fatto o elementi di carattere logico - che depongono per la necessita di uno specifico approfondimento con riferimento alle seguenti più frequenti ipotesi di condotte illecite (con riserva di esame compiuto in sede di relazione):

cagionamento del fallimento/liquidazione giudiziale della società, con dolo o per effetto di operazioni dolose, con particolare riferimento al sistematico non pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e degli enti previdenziali):

cagionamento doloso del fallimento/liquidazione giudiziale mediante scissione, fusione, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art.2740 c.c. dei creditori per falsità dei valori dichiarati:

cagionamento/aggravamento del dissesto tramite mascheramento nel bilancio della perdita del capitale:

distrazione/dissipazione tramite trasferimento di fatto dell'azienda:

distrazione/dissipazione mediante trasferimento dell'azienda o ramo aziendale a prezzo non congruo:

distrazione/dissipazione di beni strumentali o mediante vendita di beni strumentali a prezzi verosimilmente non congrui:

distrazione/dissipazione di beni oggetto di locazione finanziaria:

distrazione/dissipazione mediante cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o per corrispettivo non congruo:

distrazione /dissipazione mediante utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo:

- distrazione/dissipazione mediante svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo:*
- distrazione/dissipazione mediante rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo, senza congrua giustificazione economica:*
- distrazione/dissipazione mediante accollo di debiti di terzi, senza congrua giustificazione economica:*
- distrazione/dissipazione mediante acquisto di beni a prezzo non congruo:*
- bancarotta preferenziale:*

27. verifiche che il curatore intende compiere ai fini della relazione ex art.33 co. 1, L.F. finale/ relazione ex art.130 co.4 codice della crisi, eventualmente anche con l'ausilio di coadiutore, in particolare in ordine a:

- primi accertamenti in ordine all'individuazione della collocazione temporale del momento di effettiva perdita del capitale sociale e quantificazione dell'aggravamento del dissesto in conseguenza del proseguimento dell'attività alla luce del criterio della differenza tra patrimoni netti;*
- primi accertamenti in ordine all'analisi dell'andamento del rapporto tra costi e ricavi nel corso degli anni:*
- acquisizione d'informazioni riguardo all'eventuale trasferimento di fatto di rami aziendali o sue componenti a favore di altre società riferibili alla stessa compagine sociale o a soggetti collegati:*
- individuazione di cessioni di beni strumentali non registrate in contabilità o, in caso di registrazione, valutazione della congruità dei valori di cessione o verifica dell'esistenza di movimentazione del conto banca coerente con il prezzo dichiarato e quietanzato:*
- individuazione dell'omessa contabilizzazione d'incassi di crediti o di contabilizzazione degli stessi solo per cassa (senza movimentazione del conto banca):*
- individuazione di pagamenti preferenziali:*
- individuazione di altre ipotesi di condotta illecita sopra indicate o comunque configurabili:*

28. assistenza tecnica che il curatore ritiene necessaria per il compimento degli approfondimenti sopra indicati:

- il curatore non ritiene necessaria alcuna nomina di coadiutore;*
- il curatore ritiene opportuna la nomina di un coadiutore per le seguenti ragioni:*

Pescara, lì

Il Curatore

I nuovi obblighi informativi del curatore ex art. 130, comma 2 e 3, ccii

A cura di Carla De Dominicis

Il Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha introdotto nuovi obblighi informativi in capo al curatore e, in particolare, è stata prevista una segnalazione al pubblico ministero laddove il debitore non depositi copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (art. 130, comma 2, CCII). In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore - con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate sulla base degli accessi alle banche dati effettuati con le autorizzazioni contenute nella sentenza di apertura della liquidazione – può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati ulteriori da indicare specificatamente nell'istanza di autorizzazione.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso (art. 130, comma 3 CCII). Con l'obbligo di segnalazione immediata al pubblico ministero ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, in caso di assenza totale o parziale o di inattendibilità delle scritture contabili, l'intervento della Procura della Repubblica potrebbe avviare un'attività investigativa volta alla ricerca a cautela del patrimonio dell'impresa fallita nonché all'acquisizione di documentazione contabile nascosta e rilevante ai fini della ricostruzione del patrimonio, ed, inoltre, il pubblico ministero potrebbe prontamente procedere nei confronti dell'organo amministrativo ai sensi dell' art.327, primo comma CCII.

I protocolli stesi tra alcuni Tribunali e Procure della Repubblica hanno, altresì, previsto che quest'ultime, per il tramite della polizia giudiziaria, comunichino al curatore fallimentare, a seguito della dichiarazione del fallimento, l'elenco dei rapporti finanziari e degli atti registrati, estratti dalle relative banche dati e, previa richiesta dello stesso, gli elenchi dei fornitori e dei clienti dell'impresa fallita. Tale collaborazione con la Procura consente al curatore di conoscere celermente le informazioni recuperate dalle banche dati disponibili ed altresì anticipa la disciplina del codice della crisi che prevede l'accesso del curatore a questi documenti (art. 49 co. 3 CCI).

Inoltre, il secondo comma dell'art.130 introduce la possibilità per il curatore, quando le scritture contabili risultino incomplete o inattendibili, di chiedere al giudice delegato l'autorizzazione ad accedere a banche dati ulteriori, specificamente indicate, oltre a quelle previste dall'art.49, co. 3, lett. f). Tale ultima norma prevede, infatti, che il Tribunale, con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, autorizzi il curatore ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e

dell'archivio dei rapporti finanziari, a quelle degli atti assoggettati ad imposta di registro, nonché ad acquisire: l'elenco dei clienti e dei fornitori comunicato dal debitore all'Agenzia delle Entrate, la documentazione contabile in possesso di banche e degli altri intermediari finanziari e le schede contabili dei clienti e dei fornitori del debitore.

La citata norma del CCII estende di fatto i poteri d'indagine del Curatore, il quale, previa autorizzazione del Giudice, può richiedere ulteriori documenti oltre che a soggetti privati anche a soggetti pubblici, permettendo in tal modo di acquisire, nel più breve tempo possibile, le informazioni necessarie per lo svolgimento del suo incarico. Difatti, estendendo il concetto di "banche dati", si potrebbe richiedere informazioni contenute nei registri di cancelleria dei Tribunali e nel casellario giudiziario che potrebbero fornire informazioni estremamente utili per verificare l'esistenza di giudizi e procedimenti pendenti, così come gli esiti di quelli passati, oltre che accedere alla documentazione di società terze con le quali la fallita potrebbe avere intrecciato rapporti occulti.

Ove siano sottratte le scritture contabili oppure le stesse siano incomplete o inattendibili, il Curatore, al fine di relazionare compiutamente in ordine *"al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore"* nonché verificare eventuali responsabilità, sia civili che penali, a carico dell'imprenditore o dell'organo amministrativo, e, conseguentemente, accertare la fondatezza e la regolarità delle prestazioni erogate o ricevute dalla ditta fallita, individuare l'effettiva destinazione dei fondi aziendali ed il loro concreto impiego nella gestione dell'impresa, non deve limitarsi ad un semplice elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli mancanti o falsi o inattendibili.

Pertanto, con lo scopo di fornire un quadro preciso e dettagliato degli aspetti contabili da riferire al giudice delegato e al pubblico ministero bisogna, in particolare, tenere conto di quanto riassunto a seguire.

1. Qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita o la stessa è custodita altrove, è necessario esporre compiutamente l'attività e le ricerche tese a recuperarla, le informazioni in merito ricevute dall'imprenditore o organo amministrativo, dai dipendenti e/o dai professionisti della ditta fallita.

Ove il fallito sia irreperibile e non vi sia nessuno che possa fornire informazioni utili al recupero della documentazione mancante, occorre precisare le ricerche espletate, nonché i dati di residenza, domicilio o dimora (anche estere) dell'imprenditore ed anche i dati di colui che possa fornire informazioni utili a rintracciare l'imprenditore e/o la documentazione.

2. È necessario un elenco dettagliato degli elementi mancanti in quanto gli stessi generalmente variano a seconda del regime fiscale e del genere di attività svolta dall'impresa fallita.

In ogni caso, va specificato:

- a. se sono stati rinvenuti i libri obbligatori e altre scritture contabili ai sensi dell'articolo 2214 c.c. (libro inventari, libro giornale, fascicolo della corrispondenza ed oltre alle altre scritture contabili correlate alla "natura dell'impresa"), e, specie nel caso in cui l'impresa sia nel regime fiscale di contabilità semplificata, i registri fiscali;
 - b. se vi è continuità nel tempo o vi sono periodi con documentazione mancante;
 - c. se il piano dei conti è sufficientemente dettagliato (adeguato al genere di impresa nei cui confronti è aperta la procedura) per ricavare informazioni sufficienti sul movimento degli affari;
 - d. se il riscontro con i movimenti finanziari risultanti dalla documentazione bancaria è positivo.
3. Occorre evidenziare gli elementi anomali emersi dall'esame contabile, i quali inducono a ritenere che la documentazione, seppure la stessa rispetti la specifica normativa ed i principi contabili, non sia idonea a fornire una chiara, trasparente, completa ed intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa.

Bisogna, ad esempio, evidenziare qualora, dalla verifica contabile, non sia stato possibile accertare i destinatari finali dei beni che facevano parte del patrimonio dell'impresa fallita e ad identificare i soggetti che hanno provveduto al compimento degli atti di gestione ovvero che vi abbiano, a qualsiasi titolo, dato causa, nonché di coloro che si sarebbero dovuti adoperare allo scopo di evitare il compimento di attività pregiudizievoli per gli interessi della medesima impresa. Gli elementi in particolare da segnalare possono essere riassunti nei seguenti:

- l'eccessiva consistenza e le movimentazioni anomale della cassa (in particolare se la cassa registra inverosimili saldi negativi);
- l'utilizzo della cassa come contropartita per l'incasso di crediti, la vendita di cespiti, i prelievi dal c/c o altre forme di prelievo;
- l'omessa contabilizzazione di conti bancari (se attivi);
- l'omessa svalutazione di crediti incagliati e non più incassabili;
- la presenza della voce di bilancio "fatture da emettere" con valori fissi o in progressivo aumento in più esercizi;
- l'omessa contabilizzazione di crediti incassati;

- *l’immotivata svalutazione di crediti (con il conseguente giroconto a perdita), specie nel caso di crediti vantati verso parti correlate o terzi “vicini” alla sfera personale dell’imprenditore, e/o di immobilizzazioni immateriali, soprattutto se le stesse risultino trasferite di fatto a terzi o a parti correlate;*
 - *la progressiva capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni in corso, senza poi procedere alla rilevazione della corrispondente quota di ammortamento; verificando, in particolare, se le immobilizzazioni sono effettivamente “in corso” o sono già state completate;*
 - *l’incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto di rivalutazioni non consentite, ovvero a seguito di imputazione di disavanzo di fusione ovvero a seguito di conferimento, la rilevante inconciliabilità tra scritture di apertura e chiusura dei conti nei vari esercizi, soprattutto del magazzino;*
 - *l’assenza di parte dei beni materiali e delle merci rispetto alle risultanze contabili o alla contabilità di magazzino (se prevista dalla normativa);*
 - *l’illegittima capitalizzazione di costi e/o di spese per le società immobiliari di costruzione, i cui beni in costruzione costituiscono rimanenze e ciò in violazione delle norme del Codice civile e dei corretti principi contabili che il Curatore dovrà citare;*
 - *l’eccessiva valutazione dei lavori in corso (in base ai s.a.l.) per le società con commesse ultrannuali,*
 - *le uscite finanziarie incomprensibili o sospette od estranee all’attività dell’impresa;*
 - *i rimborsi a soci effettuati in assenza un precedente finanziamento;*
 - *gli storni di fatture attive privi di giustificazione o ragionevolezza.*
4. *Va altresì evidenziato se dalle insinuazioni al passivo, dall’esame della movimentazione bancaria, dalle dichiarazioni delle persone informate (dipendenti, fornitori, concorrenti, esponenti bancari, etc...) o da altri elementi è emerso che l’impresa ha svolto attività aziendale durante un periodo senza una compiuta e corrispondente contabilizzazione dei fatti aziendali.*

Le novità contenute nelle commentate norme del Codice della crisi evidenziano l’esigenza di un comune impegno da parte del Curatore e dell’autorità giudiziaria per accertamenti ancor più scrupolosi nonché per un più rapido scambio informativo.

La relazione particolareggiata ex art. 130 comma 4 CCI

A cura di Annalisa Giannantonio, Francesco Callocchia, Sergio Salvatori ed Elena Follador

Entro **60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo** (e non più, come previsto dal R.D. 267/1942, dalla apertura della procedura concorsuale), il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine:

- al tempo ed alle **cause dell'insorgere della crisi**, così come definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), c.c.i.;
- al tempo ed alle **cause del manifestarsi dell'insolvenza** del debitore, così come definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.;
- alla **diligenza spiegata dal debitore** nell'esercizio dell'impresa;
- alla **responsabilità del debitore o di altri**;
- a tutto quanto possa interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale (con riferimento, quindi, alle disposizioni penali di cui al titolo IX del c.c.i.).

Tuttavia, nel caso in cui non si faccia luogo all'accertamento del passivo per previsione di insufficiente realizzo ai sensi dell'art. 209 c.c.i., il termine per il deposito è di **180 giorni** a decorrere dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Non è più previsto l'obbligo del curatore di indicare gli atti posti in essere dall'imprenditore ed impugnati dai creditori, in precedenza contenuto nell'art. 33 della legge fallimentare: tale modifica non impedisce tuttavia che di ciò possa comunque essere dato conto ai sensi dell'art. 130, comma 5, c.c.i.

Se l'informativa di cui al comma 1 persegue la necessità di fornire, nell'immediatezza dell'apertura della procedura, seppure in via sommaria, le informazioni essenziali affinché il giudice delegato possa conoscere delle cause generali dell'insolvenza, **la relazione particolareggiata di cui al comma 4 deve intendersi quale disamina maggiormente approfondita in ordine alle medesime questioni** -ancorché in questa sede indicate in maniera più specifica - anche in considerazione del fatto che, una volta compiuti gli accertamenti ai sensi degli artt. 203 e ss. c.c.i., il curatore ha maggiore cognizione delle passività della procedura e, parallelamente, delle cause dell'insolvenza e delle operazioni poste in essere dal debitore nell'esercizio dell'attività di impresa.

Tale relazione è quindi finalizzata, tra le altre cose, a garantire al giudice delegato la conoscenza puntuale delle cause e circostanze del dissesto in modo da consentire al medesimo di avere tutti gli elementi necessari per valutare, ad esempio:

- ✓ l'eventuale autorizzazione alla continuazione temporanea dell'esercizio d'impresa;
- ✓ l'affitto a terzi dell'azienda di pertinenza della società/impresa in liquidazione giudiziale;
- ✓ l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione in favore dell'imprenditore persona fisica.

Nel caso in cui l'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale rivesta la forma della **società**, ovvero di altro ente, la relazione deve esporre, sulla scorta di quanto già previsto per l'informativa di cui al comma 1, i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla **responsabilità** (comma 5):

- **degli amministratori;**
- **dell'organo di controllo;**
- **dei soci** (i quali, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società);
- ed eventualmente di **altri soggetti estranei** alla società;

e ciò al fine evidente di verificare la convenienza di azioni di responsabilità nei confronti di detti organi e soggetti.

Inoltre, nella relazione dovranno necessariamente essere esposti anche i fatti acclarati e le notizie conseguite in ordine ai profili di responsabilità di:

- direttori generali, ai sensi dell'art. 2396 c.c.;
- amministratori di fatto;
- liquidatori, ai sensi dell'art. 2489 c.c..

Infine, alla luce della disciplina specificamente dedicata ai **gruppi di imprese** dal c.c.i., ai sensi del comma 5, se la società o l'ente sottoposto a liquidazione giudiziale fa parte di un gruppo, il curatore è altresì tenuto ad analizzare i rapporti economici e contrattuali in essere con le altre imprese del gruppo.

Si riportano qui di seguito i punti da dettagliare di cui alla Relazione particolareggiata ex art. 130 comma 4 CCII :

Tempi e cause dell'insorgere della crisi	<ul style="list-style-type: none"> - dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche; - attività svolta e sedi legali e operative; - periodo di operatività dell'azienda; - informazioni sul centro di interessi e/o sull'appartenenza a gruppi; - individuazione dell'inizio e delle cause della crisi d'impresa (<i>rif. art. 2 comma 1 lettera a) CCII</i>);
Manifestazione dell'insolvenza	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione del momento temporale in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (<i>rif. art. 2 comma 1 lettera b) CCII</i>)
Stato della contabilità e dei libri sociali	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione libri contabili e sociali; - verifica circa l'aggiornamento della tenuta della contabilità; - verifica circa deposito dei bilanci, ottemperanza agli adempimenti fiscali ed accesso al servizio "Cassetto fiscale";

Analisi dei bilanci	<ul style="list-style-type: none"> - immobilizzazioni materiali; - immobilizzazioni immateriali; - partecipazioni; - crediti; - magazzino; - patrimonio netto; - confronto volume d'affari/risultati di bilancio;
Dati concernenti l'attivo potenziale	- verifica fattuale dell'attivo liquidabile e confronto con i valori contabili di bilancio
Dati concernenti il passivo	<ul style="list-style-type: none"> - indicazione sommaria dei dati; - le categorie dei creditori: <ul style="list-style-type: none"> <i>i)</i> i fornitori; <i>ii)</i> i lavoratori; <i>iii)</i> banche ed altri istituti di credito; <i>iv)</i> debiti erariali e previdenziali; - evoluzione dei debiti nel quinquennio;
Perdita del capitale sociale e aggravamento del dissesto	- analisi e considerazioni pertinenti ancorate al periodo temporale sottoposto ad osservazione.
Diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa	- esposizione e rappresentazione della condotta dell'imprenditore in ordine al periodo antecedente la data di fallimento ed agli eventuali fatti di criticità dallo stesso rappresentati in sede di acquisizione di informazioni.
Responsabilità del debitore o di altri e quanto può interessare anche in sede penale	<ul style="list-style-type: none"> - esposizione e rappresentazione circa l'eventuale sussistenza di fattispecie e condotte rilevanti penalmente di cui agli artt. dal 322 al 340 del CCII. Ambito oggettivo da attenzionare: <ul style="list-style-type: none"> - operazioni sospette - operazioni straordinarie; - operazioni con parti correlate; - spese anomale; Ambito soggettivo da attenzionare: <ul style="list-style-type: none"> - l'amministratore delegato; - il collegio sindacale; - il procuratore; - il professionista;

La Relazione di cui al comma 4 viene trasmessa in copia integrale entro 5 giorni dal deposito al Pubblico Ministero.

La secretazione delle relazioni ex art. 130 comma 8 CCII

Sottolineando la evidente (e quasi scontata) funzionalità delle relazioni del curatore rispetto alle successive azioni da intraprendere e, più in generale, al positivo e corretto svolgimento della procedura anche al fine del soddisfacimento dei creditori, ottavo comma dell'art. 130 c.c.i. prevede che il giudice delegato disponga la **secretazione delle parti delle relazioni concernenti**:

- le **responsabilità penali** del debitore e dei terzi;
- le **azioni che il curatore intende proporre**, nel caso in cui queste possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari; oltre che
- le circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la **sfera personale del debitore**.

Oggetto del **deposito** nel fascicolo della liquidazione giudiziale dovrà dunque essere rigorosamente la copia della relazione particolareggiata (nonché della informativa) **con esclusione delle parti segretate**, cui non potrà avere accesso nemmeno il comitato dei creditori (neppure in virtù del diritto di ispezione di cui gode). Il dovere di trasmissione al pubblico ministero, invece, non può che essere assolto mediante consegna della versione integrale "non secretata".

Le relazioni devono quindi essere redatte tenendo a mente la necessità di mantenere tutelato il **diritto dell'imprenditore alla riservatezza** di qualsiasi informazione personale che non sia rilevante ai fini della procedura; ciò che, peraltro, si allinea alla già intervenuta eliminazione, dalla disposizione che stabilisce il contenuto della relazione, del richiamo al concetto di "*tenore della vita privata di lui e della famiglia*". Salva quest'osservazione, deve comunque essere evidenziato che, ai sensi dell'art. **323 c.c.i.** (ex art. 217 l. fall.), commette il reato di bancarotta semplice il debitore che abbia sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica: ciò che, evidentemente, postula la disamina della sfera personale del medesimo e la conseguente trasmissione di tali informazioni al pubblico ministero (cfr. D. Spagnuolo, *Commento all'art. 33*, in *La riforma della legge fallimentare*, a cura di A. Nigro-M. Sandulli, Torino, 2006, 202).

In virtù di quanto sopra, come suggerito nella prassi, sarà opportuno che il curatore dedichi paragrafi autonomi e distinti alle suddette tematiche, in modo da facilitarne la secretazione da parte del giudice delegato.

L'efficacia probatoria delle relazioni del curatore

Pur dovendosi riconoscere la qualità di pubblico ufficiale in capo al curatore, la relazione non può in alcun caso considerarsi avente valore di atto pubblico. Piuttosto, come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 27 aprile 1995, n. 136, la relazione del curatore ha **natura di documento** che, a norma dell'art. 234 c.p.p., può essere acquisito e utilizzato come prova, in quanto detta relazione non ha origine nel processo penale e non vi è finalizzata, perché diretta al giudice delegato e non al pubblico ministero. Ne discende il principio per cui la relazione, quand'anche contenga notizie utili ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, non possa costituire di per sé una notizia di reato (negli stessi termini Cass. 14 dicembre 2018, n. 14353; Trib. Vicenza 15 settembre 2017; cfr. Trib. Milano 7 luglio 2014; in dottrina, sul punto, E.F. Ricci, *Lezioni sul fallimento*, Milano, 1997, pag. 250).

La relazione ex art. 130 comma 4 CCII – ulteriori considerazioni

A cura di Claudia Mariani

Come detto, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) incide in maniera rilevante sugli adempimenti ed i doveri del curatore nell'ambito della procedura concorsuale. In particolare, la figura del curatore assume un ruolo di grande rilievo nella gestione della procedura di crisi, in quanto ha maggiori responsabilità e poteri rispetto al passato.

Nell'ambito dei nuovi e potenziati compiti del curatore, particolare interesse riveste l'art.130 CCII proprio con riferimento, da un lato, ai poteri di indagine del curatore (la facoltà di accedere a tutte le banche dati oltre quelle di cui all'art. 49 CCII, ecc.) e dall'altro agli obblighi informativi divenuti più pressanti. Ed è proprio la seconda parte del comma quarto che impone una più attenta riflessione sui compiti e doveri del curatore alla luce della ratio ispiratrice dell'intero Codice della Crisi (ovvero l'esigenza di consentire un esercizio costante della vigilanza e del controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori, unitamente ad una attenta e precisa informazione per i creditori).

L'adempimento specifico di cui si discute, è quello relativo all'obbligo di allegare alla relazione di cui al comma 4 dell'art.130 *“il bilancio di esercizio formato ai sensi dell'art. 198 co.2 nonché il rendiconto di gestione di cui all'art. 2487-bis c.c., evidenziando le rettifiche apportate”*. In realtà la riflessione che ci occupa è relativa all'ipotesi in cui il debitore, che ai sensi dell'art. 198 co.2 *“deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale”*, non provveda a tale obbligo così determinando la successiva previsione del co.2 ovvero: *“(…) in mancanza, alla redazione provvede il curatore”*.

Infatti, alla luce della lettura combinata degli articoli 130 e 198 CCII, sembra chiarirsi che, nell'ipotesi in cui il debitore abbia provveduto alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e provveda alla consegna di tutti i documenti previsti dall'art.49 co.3 lett. c), il curatore debba comunque apportare le rettifiche necessarie al bilancio alla luce degli accertamenti svolti; nell'ipotesi, invece, in cui il debitore non abbia provveduto alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio, o non abbia provveduto alla consegna di tutti i documenti contabili richiesti, il curatore deve procedere alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Adempimento a cui il curatore è chiamato indipendentemente dal fatto che abbia riscontrato la presenza o meno di contabilità. Infatti la mancata consegna della contabilità, al di là delle conseguenze sanzionatorie espressamente previste nel Codice della Crisi (*art.130 co.2 primo capoverso:“(…) se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore*

non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero") non sembra più rappresentare un ostacolo alla ricostruzione dei fatti contabili ed alla conseguente redazione del bilancio o del rendiconto di gestione per il periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, posto che il curatore è autorizzato ad accedere a tutte le banche dati (anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, degli atti assoggettati ad imposta di registro ecc.) utili all'acquisizione di elementi contabili.

Tale riflessione sovviene dal momento che nella normativa precedente, più precisamente all'art.89 L.F., era già previsto l'obbligo di redazione del bilancio da parte del curatore ma, nell'esperienza applicativa della norma, è risultato un adempimento spesso (se non sempre) disatteso nella prassi proprio per mancanza o insufficienza degli elementi contabili a disposizione del curatore (assenza di contabilità o irregolare tenuta della stessa, impossibilità di reperire documentazione contabile ed extra contabile ecc.).

Orbene, il curatore deve quindi redigere il bilancio dell'ultimo esercizio e la possibilità, ed anzi l'obbligo, di accedere a tutte le banche dati utili alle ricostruzioni contabili, sembra non lasciare spazio alcuno alle obiezioni in merito a tale adempimento.

Ciò posto, si impongono due successive riflessioni circa la modalità di redazione del bilancio: il bilancio deve essere redatto secondo la normativa civilistica e contabile vigente? Ed inoltre, il curatore è tenuto anche a depositarlo presso il Registro Imprese, dove sarà reso pubblico?

In merito alla prima questione.

Il bilancio d'esercizio, disciplinato dall'art. 2423 c.c., è l'insieme dei documenti contabili che rappresentano la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa in funzionamento. Il bilancio di esercizio, quindi, in primo luogo assolve ad una specifica funzione informativa di carattere finanziario e patrimoniale, secondariamente, rappresenta lo strumento utile a valutare il grado di efficacia ed il livello di efficienza gestionale dell'impresa. Di fatto il bilancio d'esercizio assolve ad una duplice funzione, interna ed esterna: la funzione "*interna*" è quella relativa alla programmazione e al controllo, la funzione "*esterna*" è quella finalizzata alla comunicazione sulla efficienza della gestione e sull'operato degli amministratori.

Pertanto, per la sua intrinseca natura, il bilancio è un documento prevalentemente mirato a soddisfare le esigenze informative di più soggetti eterogenei, dal momento che è lo strumento dal quale possono ricavarsi utili ed esaurienti informazioni sulle vicende economico-aziendali dell'impresa. Per tale ragione la normativa civilistica prevede criteri precisi ed inderogabili di

formazione del bilancio proprio perché possa essere intellegibile strumento di informazione per tutti i soggetti potenzialmente interessati (soci, clienti, fornitori, banche, P.A., dipendenti ecc.).

Ricollocando tali definizioni civilistico-aziendali nell'ambito del Codice della Crisi, e più segnatamente, focalizzando l'attenzione sulla natura "esterna" del bilancio (ovvero lo scopo comunicativo sull'andamento della gestione e sull'operato degli amministratori), appare evidente che la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio da parte del curatore rappresenta un importante strumento per garantire ai creditori trasparenza e corretta conoscenza delle vicende aziendali ante fallimento, consentendo quindi agli stessi di operare tutte le valutazioni necessarie sulla situazione patrimoniale dell'impresa, sulle ragioni della crisi e, non ultimo, sull'operato degli amministratori.

Ma non solo: la redazione del bilancio da parte del curatore consente anche di individuare eventuali elementi di responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'impresa (amministratori, soci, ecc.) e di valutare eventuali azioni nei loro confronti. Di fatto, l'obbligo scaturente dal quarto comma dell'art. 130 CCI impone al curatore indagini approfondite sulle cause del dissesto, e, attraverso la redazione del bilancio (o le modifiche opportunamente ad esso apportate se presente) di evidenziare tutte quelle informazioni fondamentali utili al GD ed al PM per le indagini in sede penale.

Ciò detto, per adempiere compiutamente a tale obbligo e rispondere alle finalità richieste si deve necessariamente redigere il bilancio di esercizio così come disciplinato dall'art. 2423 (e quindi stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario e relazione sulla gestione)? È possibile ipotizzare la redazione di un bilancio ispirato certamente ai principi di contabilità ma formato da uno stato patrimoniale ed un conto economico, con il solo e precipuo scopo di rilevare contabilmente quanto accaduto nella gestione ante fallimento ed informare di ciò i terzi creditori e gli organi della procedura?

Conseguenza logica di una lettura del quarto comma dell'art.130 CCII porterebbe a pensare che il bilancio richiesto al curatore ha certamente una finalità informativa e che, quindi, potrebbe essere formato dallo stato patrimoniale e dal conto economico per poi dettagliare, all'interno della relazione ex art. 130 co.4, i criteri di redazione del bilancio, le ragioni delle scelte contabili ed il commento finale a margine della ricostruzione delle vicende aziendali. In tal modo verrebbe a compiersi la finalità informativa, la ricostruzione contabile delle vicende aziendali ma al tempo stesso, si consentirebbe al curatore di adempiere al proprio obbligo con una maggiore flessibilità senza dover necessariamente predisporre un bilancio civilistico che ai sensi dell'art.2423 che ha

natura obbligatoria (ovvero chi lo redige deve seguire i precisi dettati della normativa civilistica) e che, nella fattispecie, non sarebbe sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

In merito alla seconda questione, ovvero il deposito presso il Registro Imprese, nel solco di tale interpretazione sopra riportata, appare chiara anche la risposta. In realtà non sembra esserci una esplicita previsione normativa in tale senso; certo si potrebbe obiettare che tale adempimento è implicito nell'obbligo di redazione del bilancio (il deposito al registro imprese è infatti disciplinato agli artt. 2435 e 2478-*bis* c.c.).

Ma perché vi è l'obbligo di redazione del bilancio? Se la finalità non è quella di rendere noto a terzi la situazione della società (tra l'altro in liquidazione giudiziale, stato certamente noto ai creditori) ma è quella di rappresentare lo stato del patrimonio e rendere edotti i creditori e gli organi della procedura sull'andamento della gestione ante liquidazione giudiziale e sull'operato degli amministratori, allora non sembra poter ricorrere l'obbligo di deposito del bilancio presso il registro imprese.

Dal momento in cui si apre la liquidazione giudiziale, infatti, i creditori hanno la possibilità di essere compiutamente informati su tutta la gestione della procedura ma anche su tutte le vicende che hanno portato l'impresa al dissesto. Non solo, i creditori possono monitorare l'andamento della procedura ed avere contezza, con riferimento all'attivo, del patrimonio presente ante fallimento, di quello acquisito alla procedura, e con riferimento al passivo, dell'intero indebitamento maturato dall'impresa attraverso lo stato passivo che sarà formato in sede di procedura.

Non sembra quindi che tali informazioni, decisamente importanti per i creditori ma anche sintomo di gestione trasparente, possano ricavarsi dal documento di bilancio quanto piuttosto dai rapporti riepilogativi che il curatore è tenuto a compiere, ai sensi dell'art. 130 comma 9, e a trasmettere ai creditori insinuati nella procedura ed a tutti i titolari di diritti sui beni.

Se infatti è vero che gli adempimenti del curatore previsti dal nuovo codice, sono numerosi e riguardano diversi aspetti della gestione della procedura concorsuale, e tra questi certamente vi è il compito di raccogliere tutte le informazioni relative all'impresa in crisi (tra cui, ad esempio, i bilanci, i libri contabili, i contratti, le fatture ecc.), bisogna comunque tenere in debita considerazione quale sia l'obiettivo sotteso all'adempimento di cui alla seconda parte del quarto comma dell'art.130: la necessità di fornire una chiara rappresentazione dello stato patrimoniale dell'impresa al momento del fallimento (anche al fine di individuare eventuali irregolarità o responsabilità).

Alla luce di tali considerazioni sembra potersi affermare che la redazione del bilancio a cui è chiamato il curatore ha una finalità informativa rivolta, però, ai creditori ed agli organi della procedura e per tale ragione sembra potersi escludere l'adempimento relativo al deposito presso il Registro Imprese che ha natura e finalità diversa.

E' di tutta evidenza che l'analisi della documentazione contabile ed extra contabile, la raccolta di informazioni circa l'andamento della gestione operativa, la verifica di tutta la documentazione acquisita sono attività fondamentali ed imprescindibili per una puntuale individuazione e comprensione delle cause della crisi anche ai fini di una corretta valutazione delle azioni da porre in essere nel corso della liquidazione.

Ed in tal senso, è bene tenere a mente che la ratio ispiratrice dell'intero Codice della Crisi muove da presupposti culturali e giuridici propri di molti ordinamenti europei a cui si è inteso allinearsi: l'insolvenza, quindi, non deve essere considerata sempre e necessariamente come manifestazione di una condotta illecita (con conseguenti implicazioni penali) ma come *"fenomeno possibile"* perché intrinsecamente legato alla gestione aziendale ed al *"rischio d'impresa"* ad essa connessa.

Questa notazione a margine appare opportuna dal momento che una attenta lettura dell'art.130 pone in evidenza una tendenza, peraltro già segnalata da molti studiosi della materia, ad avvicinare il curatore quasi ad un *"organo di polizia giudiziaria"*: la fase iniziale del lavoro del curatore, infatti, sembra essere volta alla continua ricerca di elementi di reato. Infatti, se il debitore non ha depositato copia dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e l'elenco dei creditori, (così come disposto dall'art. 49, co.3 lett. c), il curatore, ai sensi del co.2 art.130 CCII: *"(...) informa senza indugio il P.M."*. Ed ancora, se le scritture contabili sono incomplete o inattendibili, il curatore, sempre ai sensi del co.2 art. 130 CCII: *"(...) può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione"* e inoltre, ai sensi del co.3 art. 130 CCII, può essere autorizzato dal giudice delegato *"(...) a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso"*.

Il curatore ha quindi possibilità mai avute prima per indagare e ricostruire la contabilità del debitore, sia per finalità proprie alla procedura (formazione stato passivo, valutazione di possibili azioni revocatorie, analisi dei beni rinvenuti, indagini su eventuali beni occultati ecc.) sia al fine di reperire elementi di reato da comunicare al P.M.

Il curatore deve quindi muoversi in un ambito normativo complesso, consapevole del proprio ruolo e delle importanti conseguenze che ciò comporta. Ed in questo senso appare utile evidenziare che il Legislatore ha evidentemente pensato ad una figura del curatore quale professionista “a sé stante” che, prescindendo dalla propria formazione iniziale e albo professionale di appartenenza, debba avere competenze tecniche, giuridiche, aziendali, ed anche conoscenze contabili più o meno ampie, per essere in grado non solo di analizzare il bilancio di esercizio redatto dal debitore, di individuare e apportare le opportune modifiche ma, nel caso di omessa presentazione del debitore, anche di redigerlo.